

Decreto n. 264 del 21/05/2020

Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento di individuazione del contraente per la stipula di un Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di canapa dioica denominata CARMAGNOLA

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del *“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”*, nel quale vengono stabilite le modalità di prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019, con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali sono stati disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 24 aprile 2020 n. 52 di proroga fino al 31 luglio 2020, salvo che non intervenga la nomina del Direttore Generale all’esito della procedura concorsuale in atto;

VISTO l’articolo 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza e, pertanto, fino al 30 luglio 2020, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31 gennaio 2020, ivi incluso l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian Luca Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2019 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera l) dello Statuto che prevede come attività istituzionale del CREA lo sviluppo e l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, e l'attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze economiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 "Approvazione della Guida Operativa essenziale per la tutela della Proprietà Intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi";

VISTA la nota prot. 13379 del 25/02/2020, con cui il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali ha richiesto l'avvio della procedura per la concessione di licenza esclusiva dei diritti di moltiplicazione della varietà di canapa dioica CARMAGNOLA nel territorio dell'Unione Europea, per la commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "*Crucifers and other oil or fiber species*";

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA n. 77 del 27/02/2020 con il quale era approvato il testo dell'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di canapa dioica CARMAGNOLA, era individuato nel contempo il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali come responsabile del procedimento e gli era demandato l'espletamento di tutte le fasi preparatorie e successive del procedimento fino alla preparazione del testo contrattuale;

CONSIDERATO l'Avviso Pubblico prot. n. 15740 del 03/03/2020 pubblicato sul sito istituzionale del CREA in data 03/03/2020, recante l'Invito a presentare manifestazioni di interesse per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di canapa dioica CARMAGNOLA;

CONSIDERATA la Determina n. 316 del 08/05/2020 del Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali a conclusione del procedimento, con la quale è individuata la ditta idonea quale soggetto cui affidare la licenza;

CONSIDERATO lo schema del Contratto di licenza esclusiva dei diritti di moltiplicazione della varietà di canapa dioica CARMAGNOLA nel territorio dell'Unione Europea, per la commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "*Crucifers and other oil or fiber species*" che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

RITENUTO di approvare lo schema di Contratto di cui all'Allegato al fine di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso;

RITENUTO necessario demandare al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui all'Allegato

DECRETA

Articolo 1

E' approvato lo schema del Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione della varietà di canapa dioica CARMAGNOLA nel territorio dell'Unione Europea, per la commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "*Crucifers and other oil or fiber species*" che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto, al fine di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso.

Articolo 2

Il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali è incaricato della gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui all'art. 1.

Articolo 3

E' assicurata adeguata pubblicità al presente Decreto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREA. Copia del presente Decreto viene trasmessa al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali e all'Ufficio Trasferimento tecnologico, per il seguito di competenza.

F.to Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.

CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA, PER LA MOLTIPLICAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA VARIETA' DI CANAPA INDUSTRIALE 'CARMAGNOLA'

TRA

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via Po, 14 – 00198 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del dott. Antonio Di Monte, nella sua qualità di Direttore Generale f.f., nato a il

E

Schiavi Andrea (di seguito DITTA) con sede legale in, Codice Fiscale e Partita IVA, nella sua qualità di Legale Rappresentante, nato a il,

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dall'art. 1 comma 381, della legge n. 190/2015, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto dall'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- ai sensi dell'art. 2 del suindicato Statuto, il CREA è costituente e mantentore in purezza di varietà vegetali e svolge attività di miglioramento genetico e varietale tramite le proprie articolazioni territoriali denominate Centri di ricerca;
- il CREA, in quanto costituente e mantentore in purezza, intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture scientifiche, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- presso la sede di Bologna del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali è mantenuta in purezza la varietà di canapa industriale 'Carmagnola' (codice SIAN n. 6604) attualmente in procedura di re-iscrizione (prot. MiPAAF n. 21983 del 15.5.2019) nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
- il CREA, con decreto del Direttore Generale f.f. n. 77 del 27.2.2020, ha autorizzato l'avvio del procedimento dell'Avviso di acquisizione di manifestazione di interesse per la stipula di contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione, in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "*Crucifers and other oil or fibre species*";
- il CREA, per il tramite del Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, ha inteso acquisire, con Avviso (prot. CREA n. 15740) pubblicato, il 3.3.2020, sul sito web istituzionale dell'ente, manifestazione di interesse da parte di ditte interessate, finalizzate alla sottoscrizione di contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione, in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "*Crucifers and other oil or fibre species*";
- la DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse (prot. CREA n. 21521 del 20.3.2020) ad ottenere un contratto di licenza esclusiva;
- il CREA, con determina direttoriale n. 316 dell' 8.5.2020 del Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza esclusiva per la moltiplicazione, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione, in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "*Crucifers and other oil or fibre species*";

- le Parti intendono con la presente stipula (di seguito contratto) definire i termini e le condizioni per la concessione, mediante licenza esclusiva, del diritto di moltiplicare ai fini della diffusione commerciale, la varietà di canapa industriale 'Carmagnola'

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio

Il CREA concede alla DITTA una licenza esclusiva per la moltiplicazione della varietà di canapa industriale 'Carmagnola' nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "*Crucifers and other oil or fibre species*".

Il CREA rilascerà le autorizzazioni di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 1065/73 (*Regolamento di esecuzione legge n. 1096/71*) valutandone, di volta in volta, l'aderenza con il piano di sviluppo presentato dalla DITTA.

Potranno essere prodotte le categorie di sementi Pre-base, Base, Certificato e potrà essere venduto e commercializzato seme delle categorie predette.

Nell'ultimo anno di validità del contratto nonché in caso di risoluzione contrattuale, il CREA consentirà la sola certificazione di sementi di categoria Certificato.

La DITTA si riserva di richiedere al CREA l'eventuale rilascio di autorizzazioni al declassamento che si rendessero necessarie in funzione della diffusione commerciale della varietà come da piano di sviluppo richiamato all'art. 7.

La DITTA attuerà, anche mediante aziende/società ad essa collegate nell'esecuzione del piano di sviluppo, l'attività di moltiplicazione sementiera esclusivamente nel territorio dell'Unione Europea.

La DITTA attuerà l'attività di commercializzazione esclusivamente nei Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "*Crucifers and other oil or fibre species*".

La DITTA si impegna, anche mediante aziende/società ad essa collegate nell'attuazione del piano di sviluppo, a realizzare la moltiplicazione del seme, nel pieno rispetto della normativa sementiera e fitosanitaria comunitaria che ne disciplina la certificazione e la commercializzazione nel territorio contrattuale.

La DITTA si impegna ad attivare, qualora non già avvenuto, e seguire fino a conclusione l'iter previsto per le ulteriori iscrizioni nei Registri varietali dei Paesi oggetto dell'attività di commercializzazione, nonché per ogni altra eventuale forma di tutela specifica in singoli Paesi, secondo quanto richiesto dalle normative ivi vigenti, a titolarità CREA.

La DITTA per tutta la durata del presente contratto si farà carico delle procedure di certificazione sementiera, movimentazione del materiale di propagazione nonché delle relative incombenze di natura fitosanitaria, anche a nome del CREA, nell'intero territorio contrattuale.

Art. 3 - Sublicenze

Al fine del raggiungimento della prevista diffusione della varietà di canapa industriale 'Carmagnola', la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre aziende/società collegate con le quali potrà sottoscrivere appositi contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione e produzione per le proprie finalità commerciali, che dovranno rispettare i diritti nascenti del presente contratto in favore del CREA e dovranno avere termine contestualmente alla scadenza del presente contratto o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo.

Le aziende/società che sottoscriveranno contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione potranno operare esclusivamente nel territorio dell'Unione Europea ed effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della DITTA.

La DITTA avrà cura di comunicare al CREA, ogni anno entro il mese di agosto:

- la destinazione e i quantitativi allocati, qualora venga attivata attività di moltiplicazione nei Paesi UE diversi dall'Italia;
- i nominativi delle aziende/società con cui sono stati stipulati contratti di sub-licenza e/o di moltiplicazione.

Art. 4 - Riconoscimento del costituente, mantenimento in purezza e responsabilità

La DITTA riconosce il CREA quale costituente e responsabile del mantenimento in purezza della varietà di canapa industriale 'Carmagnola'. Il mantenimento in purezza della varietà e quanto ad essa collegato è sotto la responsabilità del CREA.

La DITTA assume, con il presente contratto, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di canapa industriale 'Carmagnola'.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e l'adeguatezza degli schemi di moltiplicazione adottati dalla DITTA o suoi sub-licenziatari e/o moltiplicatori.

Art. 5 - Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata di 15 (quindici) anni, salvo nel caso di mancata reinscrizione come specificato nel successivo art. 12, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e non potrà essere rinnovato.

Resta fermo l'impegno delle Parti a rinegoziare o confermare i termini economici e tecnico/scientifici a cadenza quinquennale fino al termine del contratto.

La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Nel caso in cui non si addivesse ad un accordo tra le Parti in relazione ai termini economici, il contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto, per la DITTA, del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione.

Art. 6 - Gestione finanziaria e corrispettivi

La DITTA si impegna a farsi carico del pagamento di un corrispettivo *una tantum* (*entrance fee*) di € (...../00 euro) per l'acquisizione della licenza esclusiva dei diritti di moltiplicazione ai fini della commercializzazione, come di seguito indicato:

- € (...../00 euro) alla stipula del contratto, a seguito di ricezione della relativa fattura emessa dal CREA o da soggetto da esso delegato;
- € (...../00 euro) entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di iscrizione nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a seguito di ricezione della relativa fattura emessa dal CREA o da soggetto da esso delegato.

La DITTA si impegna inoltre a:

- farsi carico del pagamento di un corrispettivo fisso annuo (*annual fee*), a partire dall'annata di vendita 2021/22, di € (...../00 euro), entro 60 giorni dalla ricezione della fattura emessa dal CREA o da soggetto da esso delegato;
- sostenere direttamente, fermo restando la titolarità dei diritti di costituente e di quelli patrimoniali, entrambi in capo al CREA, tutte le eventuali spese necessarie all'ottenimento di ulteriori iscrizioni nei Registri varietali dei Paesi oggetto dell'attività di commercializzazione nonché di ogni altra eventuale forma di tutela specifica di singoli Paesi, avendo cura di far pervenire al CREA la documentazione

da sottoporre alla firma del proprio Legale Rappresentante *pro-tempore* e di comunicare annualmente lo stato di avanzamento delle procedure in corso.

La DITTA invierà ogni anno al CREA, o a soggetto da esso delegato, alla fine della campagna di vendita e al più tardi entro il mese di agosto, una dichiarazione relativa ai volumi di sementi certificate complessivamente vendute, incluse quelle poste in commercio dai sub-licenziatari.

I quantitativi invenduti di seme certificato saranno constatati a mezzo verbale ufficiale di giacenza redatto dal CREA-Centro di ricerca Difesa e Certificazione (di seguito CREA-DC) o da altri enti preposti a tale attività in ambito UE oppure di terzi demandati da CREA per eventuali controlli e sopralluoghi.

A seguito di fatturazione da parte del CREA, o da soggetto da esso delegato, la DITTA si impegna a versare, a partire dall'annata di vendita 2020/21, i corrispettivi come indicati nella tabella sottostante:

Categoria certificazione sementiera	Corrispettivi (% sul fatturato annuo)		
	Fascia 1 (>5 t ≤ 10 t annue)	Fascia 2 (>10 t ≤ 20 t annue)	Fascia 3 (> 20 t annue)
Pre-base / Base			
Certificato			
Le sopraindicate % del corrispettivo per fasce si intendono da applicare, progressivamente, per singola fascia. Pertanto, non si potranno applicare % del corrispettivo di Fascia 2 senza aver prima calcolato, per i quantitativi stabiliti in tabella, quelle da attribuire in Fascia 1, a cui si sommeranno; come pure le % dei corrispettivi di Fascia 3 potranno essere applicati, solo dopo aver calcolato, per i quantitativi stabiliti in tabella, quelle da attribuire in Fascia 1 e 2, a cui si sommeranno			

Il calcolo delle *royalties* da corrispondere è da intendersi IVA esclusa ed è relativo al volume dei quantitativi certificati e venduti, al netto delle giacenze documentate a mezzo di apposito verbale redatto dal CREA-DC o da organi terzi preposti nei singoli stati oppure da terzi demandati da CREA per eventuali controlli e sopralluoghi, comunque almeno sul quantitativo minimo indicato nel piano di sviluppo di cui all'Art. 7.

Il corrispettivo variabile (*royalties*) verrà rivalutato a partire dal 5° anno di applicazione del presente contratto, ed ogni 5 anni, in misura non inferiore alla somma del tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente.

Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste, in particolare relativamente all'adempimento del piano di sviluppo proposto di cui al successivo Art. 7, e dei termini di pagamento stabiliti, riservandosi, in caso di inadempienze, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti al CREA, qualora essi non avvengano tramite soggetto da esso delegato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ed il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma (IBAN:.....), indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate in fattura ed il numero della fattura stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle sementi, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare, a richiesta, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 7 - Obiettivi di vendita

La DITTA si impegna alla diffusione nel territorio contrattuale della varietà di canapa industriale 'Carmagnola' indicando nella tabella sottostante il seguente piano previsionale di sviluppo commerciale in cui i dati, espressi in tonnellate, si riferiscono all'obiettivo minimo di produzione certificata e venduta, comprensivo dei quantitativi derivanti dalle eventuali sub-licenze rilasciate:

PIANO DI SVILUPPO (t/annue di seme certificato e venduto)					
Categoria di certificazione sementiera	Anno				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pre-base / Base					
Certificato					

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano, per due annualità consecutive, il CREA si riserva il diritto di risolvere il contratto senza che ciò costituisca titolo per un'eventuale azione di risarcimento del danno.

Gli obiettivi minimi di certificazione e vendita saranno ridefiniti in fase di rinegoziazione quinquennale del contratto.

Il CREA provvederà a fornire alla DITTA, fatti salvi casi di comprovata impossibilità per cause di forza maggiore, semente di pre-base. Per consentire al CREA di organizzare la produzione di semente pre-base, la DITTA avrà cura di farne richiesta con almeno 1 (uno) anno di anticipo e nello specifico entro il 31 gennaio dell'anno precedente alla successiva semina. Tali richieste non potranno in ogni caso essere superiori ai 50 kg/anno. I quantitativi richiesti formalmente dalla DITTA saranno fatturati dal CREA ad un costo di €/kg IVA esclusa.

Per la sola prima annata di certificazione ufficiale il CREA fornirà, a titolo gratuito, kg 100 di seme certificato PB5G.

La DITTA, con la stipula del presente contratto si impegna:

- a destinare prioritariamente, in modo diretto o tramite aziende/società ad essa collegate, un'adeguata quota di semente certificata alla commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato nazionale, garantendo parità di accesso all'operatore finale;
- a commercializzare, anche mediante suoi sub-licenziatari, esclusivamente seme certificato.

La DITTA accetta la revisione del piano di sviluppo e diffusione per i quinquenni successivi al primo con atti scritti integrativi.

Art. 8 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione

Al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, il CREA ha il diritto, che la DITTA gli riconosce, di procedere con semplice richiesta scritta, da trasmettersi con almeno 7 (sette) giorni di preavviso, anche per il tramite di soggetti delegati, a verificare libri/registri e documenti amministrativo/contabili relativi alla moltiplicazione e commercializzazione della varietà.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda i sub-licenziatari.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'ente, a riportare o a far riportare la dicitura "*Hemp variety selected by CREA-Italy*" su ogni documento di qualsiasi natura destinato a terzi, nel quale sia riprodotto, pubblicizzato, descritto o altrimenti indicato il nome della varietà 'Carmagnola' e a far riportare la stessa dicitura su tutto il seme commercializzato.

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli, anche attraverso soggetti da esso delegati, presso tutte le

sedi della DITTA, durante le fasi di moltiplicazione, lavorazione e commercializzazione del seme fornendo informativa scritta con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri magazzini/locali nonché a superfici agricole, al personale del CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di semente commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti del licenziante. E' concessa al CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite soggetto da esso incaricato ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

Art. 9 - Mutazioni

Qualsiasi mutazione delle varietà di canapa industriale 'Carmagnola' individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata e resta inteso che la mutazione individuata è di proprietà CREA.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA avrà diritto ad un contratto di licenza, per il quale il CREA si riserva di valutarne la specifica tipologia (esclusiva/non esclusiva) nonché di negoziarne gli aspetti economici, per moltiplicare e commercializzare le sementi di tale mutazione qualora ne avvenga la registrazione varietale con nuova denominazione.

Art. 10 - Garanzie e contraffazione

La varietà di canapa industriale 'Carmagnola' viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Il CREA non garantisce in alcun modo che la varietà oggetto del presente contratto:

- non sia stata oggetto di contraffazione da parte di terzi;
- abbia idoneità ad un particolare uso né la sua immunità da difetti di qualsivoglia natura.

Con la sottoscrizione del contratto, la DITTA e/o anche aziende/società collegate, si impegnano a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la DITTA, e/o anche aziende/società collegate, vengano a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati della varietà di canapa industriale 'Carmagnola' dovranno darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di accertata contraffazione o usi non autorizzati le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte. Resta inteso che il CREA avrà facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali soggetti autori delle dette contraffazioni o usi non autorizzati e tale decisione dovrà comunque essere comunicata per iscritto entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla scoperta di detta contraffazione o usi non autorizzati.

Qualora il CREA decida di iniziare un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Qualora invece, il CREA decida di non intraprendere un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intraprendere l'azione per conto proprio, salvo il diritto del CREA di intervenire nel processo in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Art. 11 - Clausola di manleva

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretese che dovessero essere avanzate da terzi, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 12 - Inadempimenti, risoluzione del contratto, restituzione della varietà e divieto di cessione

Il CREA si riserva di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 7.

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa da CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto sia nel caso la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione della varietà o non sia in grado di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita indicati all'art. 7, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente contratto la varietà di canapa industriale 'Carmagnola' ritornerà nella completa disponibilità del CREA e la DITTA con effetto immediato non potrà avviare ulteriori moltiplicazioni di alcuna categoria di seme della varietà stessa.

Ferma restando la risoluzione, la DITTA e le aziende/società ad essa collegate, potranno procedere alla vendita del seme già certificato in proprio possesso, fino ad esaurimento delle scorte, entro un anno dalla risoluzione del contratto con obbligo di pagamento delle royalties dovute. Oltre tale periodo, il seme invenduto andrà distrutto e la verifica dell'avvenuta distruzione sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta scritta del CREA.

Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora:

- non vi sia pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di iscrizione nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ovvero il CREA riceva comunicazione di non re-iscrizione della varietà;
- la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale (fusione o confluenza in altra società) o si trovi in uno stato di incapacità conclamata a far fronte alle proprie obbligazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso, se non nei limiti di cui al precedente art. 3.

Art. 13 - Diritto di recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) da cui emergano giustificati motivi di recesso.

Qualora tale diritto fosse esercitato dalla DITTA, questa sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino alla risoluzione del contratto e per quelli relativi alle attività di vendita entro un anno dalla risoluzione stessa come indicato al precedente art. 12.

In caso di risoluzione del contratto, la varietà di canapa industriale 'Carmagnola' tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato al precedente art. 12.

Art. 14 - Oneri fiscali

Le Parti convengono che il presente contratto, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2, e 40 comma 1, del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, sono a carico della DITTA.

Art. 15 - Norme applicabili e controversie

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

Art. 16 - Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale f.f., relativamente al presente contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione della varietà) al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali. Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

CREA-Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali

Via di Corticella, 133
40128 BOLOGNA
Tel: +39-051-6316811
E-mail: ci.bologna@crea.gov.it
PEC: ci@pec.crea.gov.it

p.c.

CREA-Ufficio Trasferimento tecnologico

Via Po, 14
00198 ROMA
Tel: +39-06-47836458
E-mail: trasferimentotecnologico@crea.gov.it
PEC: crea@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

Schiavi Andrea

Tel:
E-mail:
PEC:

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 17 - Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 16 del presente contratto.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente. Qualora qualsiasi clausola del contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole del contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente contratto che consta di 9 pagine ed è costituito da n. 9 premesse e n. 17 articoli, è redatto e firmato in duplice originale.

CREA

Il Direttore Generale f.f.
Antonio Di Monte

Schiavi Andrea

Il Legale Rappresentante
Andrea Schiavi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 Codice Civile, i sottoscritti dichiarano di approvare le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17 del presente contratto.

CREA

Il Direttore Generale f.f.
Antonio Di Monte

Schiavi Andrea

Il Legale Rappresentante
Andrea Schiavi